

TITOLO II - FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

ART. 6 - Finalità nell'obiettivo

Le attività di interesse generale dell'associazione di promozione sociale "MANGIARE SANO PER CRESCERE SANO APS" sono, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs 117/17:

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Le attività di interesse generale vengono svolte attraverso le seguenti modalità operative:

- a) garantire alle mense scolastiche della scuola materna e della scuola elementare, nelle giornate dei rientri, l'approvvigionamento di alimenti rispettosi della salute umana, provenienti da coltivazioni realizzate in un contesto di tutela e di salvaguardia dell'ambiente, cioè biologiche o, in certi periodi di crisi di reperibilità di certi prodotti, da coltivazioni integrate;
- b) nell'ambito di un'alimentazione sana, tutelare i diritti dei bambini in una fase delicata della crescita e dello sviluppo, in stretta collaborazione con l'Azienda per i servizi sanitari;
- c) promuovere una corretta informazione presso le famiglie al fine di favorire un atteggiamento più attento al rapporto salute – uomo – ambiente;
- d) promuovere in collaborazione con le insegnanti, un momento educativo, in virtù del fatto che, l'alimentazione non è solo la soddisfazione di un bisogno primario, ma è un fatto culturale;
- e) promuovere, in collaborazione con associazioni locali e/o con l'Amministrazione Comunale, momenti di incontro e di socializzazione fra i bambini e le famiglie che possono diventare momenti di crescita culturale per le singole persone e per l'intera comunità;
- f) fornire il supporto ad attività culturali nell'ambito sociale, attraverso la gestione della biblioteca o di altre istituzioni, laddove necessario e concordemente con l'Amministrazione Comunale;
- g) partecipare, concordemente con l'Amministrazione Comunale e le istituzioni scolastiche e nei limiti della disponibilità economiche dell'Associazione, al finanziamento dei Progetti dell'Offerta Formativa realizzati in ambito scolastico;
- h) effettuare, concordemente con le istituzioni scolastiche e nei limiti delle disponibilità economiche dell'Associazione, acquisti di materiale didattico ritenuto necessario alla realizzazione dell'attività scolastica, con particolare attenzione a quelle iniziative che favoriscono lo sviluppo manuale e creativo di bambini e ragazzi;
- i) effettuare nei limiti delle disponibilità economiche dell'associazione e concordemente con le esigenze della mensa e della struttura scolastica, acquisti di attrezzature atte ad assicurare una migliore qualità del servizio prestato e dell'ambiente scolastico in generale. Rimane inteso che le

attrezzature acquisite dall'Associazione e tale scopo rimangono di proprietà della comunità scolastica;

- j) promuovere l'acquisto di grosse quantità di alimenti certificati biologici e/o biodinamici presso produttori o grossisti per conto degli associati.

L'associazione collaborerà, mettendo a disposizione i propri associati e volontari e le proprie attrezzature, con gli enti pubblici e privati e con tutte le associazioni che perseguono gli stessi fini.

Le prestazioni dei propri associati e volontari, ivi comprese le cariche associative, saranno effettuate a titolo gratuito.

Inoltre, l'associazione fornirà tutte le informazioni relative all'attività svolta agli iscritti.

ART. 7 - Ambito di attuazione delle finalità

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio del Comune di Moruzzo.

TITOLO III - I SOCI

ART. 8 - Ammissione

Sono soci dell'associazione di promozione sociale "MANGIARE SANO PER CRESCERE SANO APS" tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione e sono spinti da spirito solidaristico.

L'adesione all'organizzazione è deliberata su richiesta scritta dall' Organo di Amministrazione.

ART. 9 - Diritti e doveri

I soci dell'associazione di promozione sociale hanno diritto di eleggere gli organi dell'associazione.

Hanno diritto di informazione e controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

I soci che prestano la loro opera nell'ambito dell'Associazione, hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi della legge e nei limiti stabiliti dall'associazione di promozione sociale. I soci, iscritti all'associazione di promozione sociale dovranno svolgere la loro attività in modo spontaneo, diligente e senza i fini di lucro.

I soci hanno il dovere di contribuire alle risorse economiche dell'associazione così come stabilito dall'art. 8 comma 1 del D.Lgs. 117/17 nonché dall' Organo di Amministrazione, in merito alle quote associative ed alle rette.

Il comportamento verso gli altri soci e all'esterno dell'associazione, deve essere animato da spirito di solidarietà, attuato con correttezza, buona fede e onestà. I soci si astengono da qualsiasi azione contro l'Organo di Amministrazione fatti salvi i casi laddove si dimostrino dolo e/o negligenza dello stesso.

ART. 10 - Esclusione

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere espulso dall'associazione su esplicita delibera dell'Organo di Amministrazione e ratifica dell'Assemblea dei soci.

TITOLO IV - GLI ORGANI

ART. 11 - Indicazione degli organi

Sono organi l'assemblea, l'Organo di Amministrazione e il presidente.

CAPITOLO 1 - L'ASSEMBLEA

ART. 12 – Composizione e competenze

L'assemblea è composta da tutti i soci dell'organizzazione. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organizzazione di volontariato.

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - Convocazione

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto esposto nella sede dell'associazione contenente l'ordine del giorno almeno sette giorni prima della convocazione. In alternativa, può delegare la convocazione dell'assemblea all'Amministrazione Comunale.

ART. 14 - Validità dell'assemblea

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci iscritti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

ART. 15 - votazione

L'assemblea delibera a maggioranza dei soci presenti, salvo quanto sopra all'art. 4. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare soltanto da altro socio che abbia diritto al voto e che non faccia parte dell'Organo di Amministrazione, mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di massimo tre deleghe.

ART. 16 - Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in verbale redatto dal segretario eletto tra i componenti l'assemblea e sottoscritto dal presidente. Il verbale è tenuto a cura del presidente nella sede dell'associazione di promozione sociale. Ogni socio ha diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta all'Organo di Amministrazione che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

CAPITOLO 2 – L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 17 - Composizione

L'Organo di Amministrazione è composto da n° 3 a n° 11 membri eletti dall'assemblea. E' data facoltà all'assemblea di eleggere ulteriori due consiglieri supplenti. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti almeno la maggioranza dei consiglieri in carica.

ART. 18 - Presidente dell'Organo di Amministrazione

Il presidente dell'associazione di promozione sociale, o in sua vece il vicepresidente, è presidente dell'Organo di Amministrazione.

ART. 19 - Durata e funzioni

L'Organo di Amministrazione dura in carica un anno e può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza assoluta dei soci iscritti. L'Organo di Amministrazione svolge, su indicazione dell'assemblea, le attività esecutive e relative all'organizzazione di volontariato. Le delibere dell'Organo di Amministrazione sono assunte con la maggioranza dei presenti.

ART. 20 - Elezione

Il presidente o il vicepresidente sono eletti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 21 - Durata

Il presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione. Rimane comunque in capo all'assemblea il potere di revoca nei confronti del presidente e del vicepresidente.

ART. 22 - Funzioni

Il presidente o in sua vece il vicepresidente, rappresenta l'associazione di promozione sociale e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione, così pure le convenzioni con enti pubblici e privati.

Il presidente o in sua vece il vicepresidente, presiede l'assemblea, l'Organo di Amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il presidente o in sua vece il vicepresidente, sottoscrive il verbale dell'assemblea e dell'Organo di Amministrazione e cura la custodia nei locali della sede dell'associazione dove può essere consultato dai soci.

TITOLO V - LE RISORSE ECONOMICHE

ART. 23 - Indicazioni delle risorse

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 24 - Contributi

I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti e dalle rette, stabilite dall'Organo di Amministrazione.

I contributi straordinari, elargiti dai soci, o dalle persone fisiche o giuridiche, sono richiesti dall'Organo di Amministrazione.

ART. 25 - Erogazioni donazioni lasciti

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall'Organo di Amministrazione, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell'associazione di promozione sociale.

I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario dall'Organo di Amministrazione, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statuarie dell'associazione di promozione sociale.

Il presidente attua le delibere dell'assemblea e compie i relativi atti giuridici.

ART. 26 - Devoluzione dei beni

In caso di scioglimento o cessazione dell'associazione di promozione sociale "MANGIARE SANO PER CRESCERE SANO APS" il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre associazioni di promozione sociale operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

TITOLO VI - IL BILANCIO

ART. 27 - Bilancio e conto consuntivo

I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal 1° settembre al 31 agosto.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

ART. 28 - Formazione e contenuto del bilancio

Il bilancio consuntivo è elaborato dall'Organo di Amministrazione. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all'anno trascorso.

ART. 29 – Organo di controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 c. 2 del D. Lgs. 117/17 , L'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo , anche monocratico.

ART. 30 – Revisore legale dei conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/17 , l'Assemblea procede alla nomina del revisore legale dei conti.

ART. 31 - Approvazione del bilancio

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti entro il 30 ottobre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione entro sette giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.

TITOLO VII - LE CONVENZIONI

ART. 32 – Convenzioni con Amministrazioni pubbliche

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.lgs 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

TITOLO VIII - DIPENDENTI E COLLABORATORI

ART. 33 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 34 – Collaboratori di lavoro autonomo

L'associazione di promozione sociale può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo. I rapporti tra l'organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge. I collaboratori di lavoro autonomo sono assicurati contro le malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 35 - Volontari

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO IX - LA RESPONSABILITA'

ART. 36 - Responsabilità e assicurazione dei soci

I soci che prestano la loro opera nell'ambito dell'Associazione sono assicurati, per malattia, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art 4 del D.Lgs. 117/17, e la loro opera è effettuata a titolo gratuito così come indicato all'art. 6.

ART. 37 - Responsabilità della organizzazione

L'associazione di promozione sociale risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 38 - Assicurazione dell'organizzazione

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

TITOLO X - RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

ART. 39

In caso di necessità l'associazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con altri soggetti pubblici e privati.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 40 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento al D.lgs. 117/17, alle normative vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.